



Regolamento

Fondo sociale comunale

Art. 1 Scopo

- 1 Scopo del regolamento è di migliorare le condizioni di vita dei cittadini in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.
- 2 Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del Fondo sociale comunale a favore dei cittadini del Comune, che necessitano:
 - a di un aiuto finanziario straordinario per sopperire ad una situazione di disagio economico momentaneo;
 - b di un aiuto finanziario che permetta di evitare ricoveri e istituzionalizzazione;
 - c di un aiuto sotto forma di prestito.

Art. 2 Beneficiari

L'aiuto comunale è concesso:

- 1 a persone o famiglie domiciliate nel Comune da almeno 3 anni al momento della presentazione della domanda;
- 2 in caso di matrimonio, per entrambi i coniugi vale il periodo di domicilio di colui che risiede da più tempo nel Comune.

Art. 3 Casi di esclusione

- 1 Non possono beneficiare del Fondo sociale comunale persone o famiglie con entrate o risorse annue superiori a CHF 10'000.- rispetto al minimo vitale cantonale. Nell'esame verrà presa in considerazione la sostanza.
- 2 Sono inoltre escluse persone o famiglie che possono beneficiare di altri aiuti finanziari, in particolare:
 - a le persone che già beneficiano di altri strumenti di sostegno finanziario e di reinserimento a seguito di problematiche sociali,
 - b i beneficiari di prestazioni sociali e i beneficiari di PC,



- Deroghe, al punto a e b, possono essere considerate quando gli scopi previsti all'art. 1 non possono altrimenti essere raggiunti.
- c chi, avendone diritto, rinuncia ad altre prestazioni.
- 3 È, di principio, esclusa la copertura di debiti privati precedenti la domanda o che non sono pertinenti con l'oggetto della richiesta.
- 4 Il Municipio può inoltre negare il contributo quando la dichiarazione della situazione economica fosse in palese contrasto col tenore di vita effettivo.

Art. 4 **Fondo disponibile**

- 1 La disponibilità finanziaria del Fondo sociale è stabilita nell'ambito del Preventivo comunale annuale, inserita nel dicastero "Sanità e Socialità".

Art. 5 **Prestazioni**

- 1 L'aiuto finanziario è concesso unicamente per bisogni di prima necessità.
- 2 Di regola lo stesso è versato direttamente a chi fornisce la prestazione.
- 3 Il sussidio unico deve servire a risolvere in modo definitivo una situazione di disagio momentaneo.
- 4 L'aiuto di cui all'art 1.2 lett. b ha lo scopo di permettere il mantenimento di un livello di vita decoroso.
- 5 Entrambi gli aiuti finanziari possono venire versati in forma rateale.
- 6 Il contributo annuale massimo per ogni persona adulta non può, di regola, superare l'importo di CHF 4.000.--, con un massimo di CHF 6'000 per nucleo familiare.

Art. 6 **Procedura ed esame della richiesta**

- 1 L'aiuto comunale è concesso dal Municipio su richiesta dell'interessato.
- 2 Il Municipio esamina la richiesta e qualora emergano indizi oggettivi che il richiedente possa restituire la somma erogata nell'arco di 2 anni decide per un prestito, in caso contrario per un aiuto finanziario.
- 3 Le richieste vanno presentate al Municipio per il tramite dell'apposito questionario ottenibile presso la Cancelleria comunale.
- 4 Con la sottoscrizione della richiesta si autorizza il Municipio a raccogliere informazioni, anche di carattere confidenziale, sul richiedente e i suoi conviventi.
- 5 Se il richiedente non collabora o non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni, la procedura decade.

Art. 7 **Casi d'urgenza**

In casi di comprovata urgenza le richieste vengono esaminate dal Municipale a capo del dicastero Socialità e Sanità o, in sua assenza, dal suo sostituto o dal Sindaco.

Questi ultimi potranno decidere immediatamente per un aiuto urgente per un importo massimo di CHF 500.-, sottoponendo per ratifica la sua decisione alla più prossima seduta di Municipio.



Art. 8 Obblighi del beneficiario

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio ogni cambiamento o modifica degli elementi di calcolo che possono comportare un aumento, una riduzione o l'annullamento del contributo.

Art. 9 Restituzione

- 1 I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti.
- 2 I prestiti devono venire restituiti di regola entro 2 anni dalla data di erogazione. Allo scadere del termine il Municipio può prorogare il termine di restituzione o trasformare il prestito in aiuto finanziario qualora una restituzione appaia troppo onerosa e ingiustificata alla luce di risultanze oggettive.

Art. 10 Divieti e vigilanza

- 1 I contributi di cui al presente Regolamento non possono essere ceduti o costituiti in pegno.
Ogni cessione o costituzione in pegno è di conseguenza nulla.
- 2 Al Municipio è data facoltà di vigilanza circa la destinazione e l'impiego della prestazione.

Art. 11 Ricorso

Contro le decisioni prese in virtù di questo regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio Comunale con RCC 006 del 17.02.2014

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente
Federico Ercegovich

Il Segretario
Pietro Balerna

Gli scrutatori
Lorenzo Balmelli
Frischkopf Pascal



Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvato dalla Sezione Enti Locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato,
Inc. N° 160-RE-12719 del 09.05.2014.